



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Verbale di deliberazione del Direttore Generale,
Dott. Valerio Fabio ALBERTI

n. 1966/A.16/2018 del 06 Novembre 2018

OGGETTO: Regolamento per la frequenza dei volontari presso l'Asl Città di Torino

L'anno *Duemiladiciotto*, il giorno *Sei* del mese di *Novembre*, in Torino, presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 29

Deliberazione n.

001966

/A.16/2018

del 6 NOV 2018



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

STRUTTURA SEMPLICE RELAZIONI ESTERNE

Oggetto: Regolamento per la frequenza dei volontari presso l'Asl Città di Torino

<p>L'estensore dell'atto (se diverso dal Responsabile del procedimento)</p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Torino, li _____</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento (se diverso dal proponente)</p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Torino, li _____</p>
<p>Il proponente (o i proponenti se a firma congiunta)</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile SS Relazioni Esterne</p> <p style="text-align: center;">DOTT. PIER CARLO SOMMO</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Torino, li _____</p>	
<p>Registrazione n. _____</p> <p style="text-align: center;">U.P.S.</p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Torino, li _____</p>	
<p>PARERI e/o PROPOSTE</p>	
<p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Torino, li 25 OTT. 2018</p>	<p>IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Edoardo TEGANI</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Torino, li 25 OTT. 2018</p>
<p><small>*I pareri favorevoli sono indicati con la semplice sottoscrizione ed il rinvio automatico ai motivi della proposta di atto deliberativo. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente indicati a fianco della firma con allegati motivi.</small></p>	

REGIONE
PIEMONTE

Deliberazione n.

001966

/A.16/2018

del

Oggetto: Regolamento per la frequenza dei volontari presso l'Asl Città di Torino

Su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Relazioni Esterne, Dott. Pier Carlo SOMMO, che di seguito si riporta:

La materia del volontariato è normata dal d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" che attua il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo settore e dalla legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994.

Gli artt. 19 e 56 del suddetto decreto stabiliscono i principi cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

Le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (requisito soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore così come disposto dall'art. 101, comma 3 del d.lgs. 117/2017), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Per la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione delle associazioni costituite prima del 2 agosto 2017 si applica la normativa previgente (L.266/91 e LR 38/94).

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, stabilite nel regolamento e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Per attività di volontariato si intende quella prestata, per libera scelta, in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La copertura assicurativa e le spese documentate per l'espletamento degli obblighi previsti, ai sensi degli artt. 2.6 e 9.2 comma f, della L.R. n. 38/1994 e dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017, sono quelle relative all'assicurazione obbligatoria dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Deliberazione n.

001966

/A.16/2018

del

La legge regionale 38/1994 ha come finalità la "valorizzazione e promozione del volontariato". La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato con espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impiego civile.

Le attività di volontariato in ambito sanitario e socio assistenziali consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fine di lucro, svolte in base alle modalità concordate con le Direzioni Sanitarie di presidio ospedaliero, con i Direttori di Struttura complessa e con i Direttori di Distretto, concorrono al miglior conseguimento dei fini del Servizio Sanitario Nazionale.

I volontari che gravitano con differenti attività sulle strutture sanitarie e sui reparti ospedalieri dell'Asl Città di Torino dovranno munirsi di tessera di riconoscimento e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La tutela della salute e della sicurezza in ambito lavorativo, in merito al D.lgs. 81 del 2008 art. 3 comma 12 bis, impone l'obbligo di formazione e informazione ai lavoratori e pertanto ai volontari sul tema della sicurezza e sorveglianza sanitaria.

Gli obblighi sono:

- l'informazione sui rischi specifici
- la conoscenza delle misure di emergenza
- la conoscenza delle misure di prevenzione e protezione
- il rispetto delle procedure o istruzioni operative

All'interno del regolamento è stabilita la parte formativa a carico dell'Asl Città d Torino.

Nell'Asl Città di Torino operano varie associazioni di volontariato; è pertanto opportuno, anche alla luce della nuova normativa, adottare il regolamento per la frequenza dei volontari all'interno dell'Asl Città di Torino, allegato alla predetta delibera.

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Valerio Fabio ALBERTI
nominato con D.G.R. n. 38-4473 del 22.12.2016

- visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 24.1.95, n. 10;
- vista la L.R. 6.8.2007, n.18;
- esaminata e condivisa la succitata proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Relazioni Esterne;
- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO, e dal Direttore Sanitario, Dott. Edoardo TEGANI, a norma dell'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

Deliberazione n. **001966** /A.16/2018 del

1. di approvare il regolamento per la frequenza dei volontari, allegato a formare parte integrante;
2. di pubblicare sul sito web aziendale il bando per la partecipazione delle Associazioni all'erogazione di servizi gratuiti di volontariato presso le strutture dell'Asl Città di Torino;
3. di disporre l'invio del regolamento allegato alle Direzioni Sanitarie Ospedaliere, ai Direttori di Struttura Complessa e ai Direttori di Distretto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 24/1/1995, n. 10, al fine di consentire l'immediata attuazione del provvedimento ed il corretto proseguimento dell'attività delle Associazioni di Volontariato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Valerio Fabio ALBERTI

Allegati:

Regolamento per la frequenza dei volontari presso Asl Città di Torino (n. 3 pagine)

001966

Allegato

**REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON I VOLONTARI E
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NELL'ASL CITTÀ DI TORINO**

Art. 1

L'ASL Città di Torino al fine di migliorare l'integrazione tra la Sanità Pubblica e le diverse realtà associative, riconosce e regola l'attività di volontariato presso le strutture aziendali.

Il presente Regolamento intende regolare i rapporti tra l'Asl Città di Torino e le Associazioni di Volontariato che operano presso le strutture dell'Azienda stessa.

Art. 2

Per ottemperare ai necessari obblighi di trasparenza e a garanzia della partecipazione dei cittadini, l'Asl Città di Torino predispose un avviso pubblico, rivolto alle Associazioni di Volontariato, per la costituzione di un albo di soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi gratuiti di volontariato presso le strutture aziendali.

Art. 3

All'avviso pubblico possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (requisito soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, così come disposto dall'art. 101, comma 3 del d.lgs. 117/2017; per la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione delle associazioni costituite prima del 2 agosto 2017 si applica la normativa previgente - L.266/91 e LR 38/94).

Art. 4

Le Associazioni di Volontariato partecipanti all'avviso devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari così come precisato nell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017.

Le domande devono essere inoltrate alla S.S. Relazioni Esterne.

Art. 5

Le Associazioni devono presentare una "Scheda di Attività" specificando i servizi in cui l'associazione interviene il numero ed i nominativi delle persone impegnate, il numero delle ore relative ad ogni attività, l'orario di accesso ai reparti, le attività svolte. Devono inoltre indicare il nominativo di un referente dell'Associazione per le attività di volontariato.

Art. 6

L'accreditamento viene concesso, in base al fabbisogno aziendale, alle Associazioni di Volontariato che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 7

Le attività di volontariato devono essere rese in regime di convenzione.

La frequenza dei volontari all'interno delle strutture aziendali è subordinata al parere favorevole espresso dai Direttori delle Strutture coinvolte (Direttori di Struttura Complessa, Direzioni Sanitarie per gli ospedali, Direttori di Distretto per quanto riguarda il territorio).

Con la sottoscrizione della convenzione le Associazioni si impegnano a rispettare le norme, le disposizioni ed i regolamenti dell'Asl Città di Torino ed in particolare il Codice di Comportamento Aziendale e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Associazione impegna i volontari a mantenere la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbiano conoscenza o possesso o detenzione, direttamente connessi e derivati dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Art. 8

Gli orari delle attività saranno quelli concordati tra l'associazione ed i responsabili di cui all'art. 7 e dovranno essere riportati nelle schede di attività di cui all'art. 5.

Art. 9

L'attività di volontariato si svolgerà sotto la supervisione dei soggetti individuati all'art. 7 o loro delegati.

La responsabilità dell'Associazione riguarderà il possesso della qualificazione professionale dei volontari, il loro percorso formativo, nonché la vigilanza sul loro corretto comportamento con il personale dipendente e con gli utenti.

I responsabili dell'ASL potranno revocare il rapporto di volontariato ogni qualvolta dovessero verificarsi condizioni tali da rendere difficoltoso il rapporto, sia per motivi comportamentali, sia per motivi di ordine organizzativo o giuridico.

Art. 10

Le Associazioni di Volontariato si impegnano a tutelare i propri volontari attraverso copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'esibizione di tale documentazione è condizione necessaria per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività presso l'Azienda.

L'Asl Città di Torino, ai sensi dell'art. 9.2 comma f), della L.R. n. 38/94 e dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017, previa presentazione di adeguata documentazione, garantisce il rimborso della spesa assicurativa.

Le Associazioni di Volontariato si impegnano altresì a provvedere ad adeguarsi ad ogni altro adempimento tecnico o giuridico che sia previsto dalle leggi in vigore o di successiva emanazione al presente regolamento.

Art. 11

Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e l'applicazione del D. Lgs. 81/08, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori autonomi e pertanto sono sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 21 del citato D. Lgs., relativamente ai rischi propri delle attività svolte:

1. la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
2. la formazione dei volontari, con corsi in materia di salute e sicurezza secondo le indicazioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 12

Le spese rimborsabili sono quelle sostenute per l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2.6 e 9.2 comma f) della L.R. 38/94 e degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017 (esempio: spese di cancelleria, spese di cui all'art. 11 del presente regolamento).

L'Associazione presenterà adeguata documentazione in originale delle spese rimborsabili alla S.S. Relazioni Esterne per il relativo rimborso.

Art. 13

L'Asl Città di Torino stabilisce annualmente il budget massimo disponibile e rimborsabile per il volontariato.

001966

Le spese annuali rimborsabili sono quelle effettivamente sostenute e devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta all'interno dell'Asl o in stretta connessione a tale attività. Non sono rimborsabili spese a carattere generale inerenti il funzionamento dell'associazione. Il limite massimo di spesa sarà comunicato dall'Azienda entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art. 14

Ai fini assicurativi, i responsabili di associazione, dovranno tempestivamente comunicare alla S.S. Relazioni Esterne i nominativi dei volontari e le associazioni cui aderiscono presentando copia della ricevuta di pagamento della polizza assicurativa e specificando, altresì, quale sarà la durata del rapporto di volontariato presso l'Azienda.

Art. 15

I volontari saranno soggetti alla formazione a cura dell'ASL Città di Torino per quanto concerne i rischi biologici.

Art. 16

Al termine di ogni anno, prima dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volontariato, l'Associazione di Volontariato invierà alla SS Relazioni Esterne, una relazione sull'esito dell'attività dell'Associazione. Per determinare la possibilità del rinnovo la relazione sarà trasmessa ai Direttori delle Strutture coinvolte di cui all'art. 7.

Art. 17

La frequenza volontaria non comporta il costituirsi di alcun rapporto di impiego con l'Asl Città di Torino, né può essere intesa come presupposto al suo futuro costituirsi o come risorsa aggiuntiva di personale.

Art. 18

Il coordinamento operativo generale sulle attività delle associazioni di volontariato è affidato al Dirigente Responsabile della S.S. Relazioni Esterne.